



# REPUBBLICA ITALIANA

## TRIBUNALE DI VICENZA

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO

SILVANO COLBACCHINI

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, promossa

DA

PASQUALOTTO GIUSEPPE (CF: PSQGPP57B22M032V)

S.S.FISIOTHIENE DI PASQUALOTTO F. & G. (CF. 02523270243)

con gli avv.ti Daniele Fantini e Riccardo Cusinato

CONTRO

PASQUALOTTO FERNANDO (CF: PSQFNN60P11M032B) con l'avv.

Mario Calgaro

in punto: altri contratti atipici

CONCLUSIONI





**di parte attorea:** “1) *Previo rigetto di ogni avversa domanda ed eccezione, accertarsi le gravi inadempienze del sig. Pasqualotto Fernando alle obbligazioni derivanti dalla legge e dal contratto sociale, per i motivi esposti in atti, e dichiararsi ex artt. 2286 - 2287 co.3 c.c. l’esclusione del medesimo dalla s.s. Fisiothiene di Pasqualotto F. e G.;*

2) *In ogni caso, condannare, anche ai sensi dell’art. 2260 coc.2 c.c., il sig. Pasqualotto Fernando al risarcimento in favore della soc. Fisiothiene SS e del socio Pasqualotto Giuseppe dei danni riconducibili alle gravi inadempienze commesse, da quantificarsi in corso di causa, oltre agli interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo ed alla rivalutazione monetaria;*

3) *Spese e competenze di causa rifuse. In via istruttoria, si chiede l’ammissione delle prove formulate nella 2° memoria ex art. 183 VI co cpc e ci si oppone all’ammissione delle prove formulate da controparte per i motivi dedotti nella 3° memoria ex art. 183 VI co cpc, chiedendo di essere abilitati alla prova contraria nella denegata ipotesi di ammissione degli avversi capitoli. Si ribadisce l’eccezione di tardività e dunque inammissibilità delle istanze istruttorie ex adverso formulate nella 3° memoria ex art. 183 VI co. cpc (ordini di esibizione documentale e richiesta di CTU), per i motivi già dedotti con le note d’udienza depositate il 5.11.2020. In ogni caso, si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.”*

**di parte convenuta:** “1) *dichiararsi la carenza di legittimazione ad processum della Associazione Fisiothiene a proporre la domanda attorea n. 1;*





- 2) respingersi le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
- 3) qualora la clausola arbitrale, prevista dall'art.lo 16 della Associazione "FISIOTHIENE di Pasqualotto F. e G." costituisca arbitrato rituale dichiararsi la incompetenza del Tribunale ordinario di Vicenza per essere competente il Collegio Arbitrale, in via subordinata, qualora il Collegio Arbitrale di cui all'art.lo 16 dell'atto costitutivo della Associazione possa qualificarsi come arbitrato irrituale dichiararsi inammissibile le domande proposte dagli Attori per avere gli Associati declinato la giurisdizione ordinaria a favore della composizione negoziale.
- 4) In via subordinata, darsi atti che gli Associati hanno sciolto l'Associazione "FISIOTHIENE di Pasqualotto F. e G." a far data dal 11.12.2014 per comune volontà degli Associati e conseguentemente nominarsi un liquidatore della Associazione attribuendo poteri per la liquidazione del patrimonio sociale e, una volta pagati i debiti, assegni a ciascun Associato la quota di una metà il netto del ricavato dalla liquidazione.
- 5) Accertarsi e dichiararsi che Pasqualotto Giuseppe, in violazione dell'art.lo 2256 c.c., ha fatto uso illegittimo delle cose sociali tali da comportare l'esclusione del medesimo dalla Associazione e lo scioglimento della stessa, con necessità di nominare un liquidatore della Associazione attribuendo poteri per la liquidazione del patrimonio sociale e, una volta pagati i debiti, assegni a ciascun Associato la quota di una metà il netto del ricavato dalla liquidazione.
- 6) Darsi atto che i due unici Associati della Associazione "FISIOTHIENE di Pasqualotto F. e G." hanno posto in essere a decorrere dal 11.12.2014





*un comportamento tale da rendere impossibile di raggiungere l'oggetto sociale ex art.lo 2272 n. 2 c.c. e, conseguentemente, il Convenuto chiede che il Giudice competente voglia dichiarare che l'Associazione FISIOTHIENE si è sciolta a far data dal 11.12.2014 e/o sussiste la causa di scioglimento ex art.lo 2272 n. 2 per l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale dell'Associazione con necessità di nominare un liquidatore della Associazione attribuendo poteri per la liquidazione del patrimonio sociale e, una volta pagati i debiti, assegni a ciascun Associato la quota di una metà il netto del ricavato dalla liquidazione.*

*7) In ulteriore subordine darsi atto che il Convenuto Pasqualotto Fernando ha tempestivamente manifestato la volontà di non rinnovare, alla naturale scadenza del contratto sociale prevista per il 31.12.2020, rinnovare il contratto della "FISIOTHIENE di Pasqualotto F. e G.", e conseguentemente dichiarare sciolta la Associazione a far data dal 31.12.2020 con la necessità di nominare un liquidatore della Associazione attribuendo poteri per la liquidazione del patrimonio sociale e, una volta pagati i debiti, assegni a ciascun Associato la quota di una metà il netto del ricavato dalla liquidazione.*

*8) In ogni caso, il convenuto Pasqualotto Fernando, nell'ipotesi in cui il Giudice competente non ritenga che l'associazione si sia sciolta di comune accordo a far data dal 1.12.2014, che il contratto associativo della Associazione FISIOTHIENE non si sia risolto per grave inadempimento dell'attore Pasqualotto Giuseppe o che non sussistano i presupposti per lo scioglimento dell'Associazione ex art.lo 2272 n. 2 c.c., in via subordinata propone azione ex art.lo 2289 c.c. e chiede che il Tribunale condanni*





*Pasqualotto Giuseppe e/o FISIOTHIENE a corrispondere a Pasqualotto Fernando una somma di denaro che rappresenti la quota di una metà del patrimonio sociale dell'Associazione FISIOTHIENE, ai sensi dell'art. lo 2289 c.c. 9) Spese e competenze di cause e/o arbitrato rifuse.”*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 2/9/2019 Pasqualotto Giuseppe e la SS Fisiothiene di Pasqualotto F. & G. convenivano davanti a questo tribunale Pasqualotto Fernando esponendo:

- che i fratelli Paqualotto avevano costituito nel 1996 la società semplice Fisiothiene di Pasqualotto F. & G.;
- che dall'anno 2014 Pasqualotto Fernando si era reso responsabile di una condotta contraria al buon andamento dell'attività e alla corretta gestione della stessa;
- che, in particolare, il convenuto si era disinteressato degli adempimenti amministrativi e fiscali della società, aveva effettuato prelevamenti non concordati dal conto corrente sociale, non aveva contribuito alle spese della società e, soprattutto, aveva iniziato a svolgere l'attività di fisioterapista presso la propria abitazione dirottando vari clienti della società e sottraendo alla stessa risorse materiali.

Tanto premesso, gli attori chiedevano che il convenuto fosse escluso dalla compagine societaria e condannato al risarcimento dei danni.

Paqualotto Fernando, costituitosi nelle forme di rito, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della SS Fisiothiene e l'incompetenza del autorità





giudiziaria ordinaria (ovvero l'inammissibilità della domanda) giusta clausola compromissoria contenuta nello statuto, contestava punto per punto le doglianze esposte dagli attori, deduceva a sua volta profili di responsabilità a carico di Pasqualotto Giuseppe che ne giustificavano l'esclusione e rilevava l'avvenuto scioglimento della società per impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale ovvero per scadenza del termine apposto al contratto sociale. Chiedeva, pertanto, che venissero accolte le domande riportate in epigrafe.

Acquisita la documentazione offerta, esaurite le incombenze di rito, all'udienza del 9/11/2021 la causa veniva trattenuta in decisione sulle eccezioni preliminari sollevate dal convenuto.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto è fondata.

L'art. 16 del contratto sociale recita: *“Qualsiasi controversia inerente e conseguente il presente statuto ed ai rapporti che ne derivano sarà deferita al giudizio di tre arbitri nominati uno per ciascuna delle parti in causa ed il terzo nominato di comune accordo dai due arbitri designati dalle parti. Tutte le nomine dovranno avvenire entro 20 giorni e gli arbitri dovranno essere nominati tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Vicenza. In caso di mancata nomina entro i termini prefissati vi provvederà il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Vicenza su istanza della parte più diligente. Il Collegio arbitrale deciderà senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile”*.

La clausola non è affetta da nullità sopravvenuta a sensi dell'art.34/2° co. D.Lgv. 5/2003 (*“La clausola deve prevedere il numero e le modalità di*





*nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società, Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale”)* atteso che tale norma riguarda esclusivamente le società commerciali, come si evince dal contenuto dell’art.12/3° co. della Legge Delega n.366/2001 (di cui il D.Lgv. 5/2003 è attuazione) giusta il quale *“Il Governo puo' altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge”*.

L’utilizzo del termine ‘giudizio’ e tenuto conto che l’informalità della procedura e l’inappellabilità del giudizio non sono elementi che consentano di ritenere l’irritualità dell’arbitrato (essendo previsti anche in cause davanti al giudice ordinario -Cass. 21059/2019-) inducono a qualificare come rituale l’arbitrato previsto dalla clausola compromissoria in esame.

Va pertanto dichiarata l’incompetenza del giudice ordinario a favore del collegio arbitrale giusta clausola compromissoria prevista nel contratto sociale.

Gli attori vanno condannati alla rifusione in favore del convenuto della metà delle spese di lite procedendosi per la rimanente parte a compensazione atteso il carattere processuale della pronuncia.





PQM

definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pasqualotto Giuseppe e dalla SS Fisiothiene di Pasqualotto F. & G. contro Pasqualotto Fernando così decide:

DICHIARA l'incompetenza del giudice ordinario a favore del collegio arbitrale giusta clausola compromissoria prevista nel contratto sociale.

CONDANNA gli attori al pagamento in favore di Pasqualotto Fernando della metà delle spese del presente giudizio, le quali si liquidano –per l'intero- in complessivi € 5.500,00 per compenso professionale, oltre a spese generali e ad accessori di legge. COMPENSA la rimanente parte.

Vicenza 8 febbraio 2022

Il giudice

Silvano Colbacchini

Arbitrato in Italia

